



**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO

Allegato al Decreto del Commissario  
ad ACTA

n. 24 del 14 MAR. 2016

**REGIONE  
ABRUZZO****CONVENZIONE**

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) codice fiscale n. 01165400589 e partita IVA n. 00968951004 con Sede e domicilio fiscale in P.le G. Pastore n. 6 Roma, cap 00144, rappresentata dal Dott. Nicola Negri nella qualità di Direttore regionale Inail Abruzzo;

E

la Regione Abruzzo, codice fiscale n. 80003170661 e partita IVA n. 00291890663 con Sede e domicilio fiscale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci cap. 67100, rappresentata, nella qualità di Commissario ad acta della Sanità regionale, dal Dott. Luciano D'Alfonso.

PER

**L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE (LIA)****PREMESSO CHE**

l'art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); l'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.”;

in data 6 ottobre 2015 l'INAIL e la Regione Abruzzo hanno stipulato un protocollo di intesa in attuazione del predetto accordo quadro;

Tutto ciò premesso

le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

#### Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art.2 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

A tal fine le parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni suddette.

#### Art. 3 Individuazione delle strutture

1. L'INAIL e la Regione individuano, di comune accordo, le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività e dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 32/2007, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative (LIA) necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
2. In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle di cui all'elenco allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante (All. 1).
3. L'elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato d'intesa tra le parti.

#### Art. 4 Convenzioni con le strutture

1. Le Convenzioni per le prestazioni integrative (LIA) che l'INAIL stipulerà con una o più strutture di cui al precedente articolo prevedranno l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla Convenzione stessa (All. 2).

2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati negli accordi contrattuali con le singole strutture (All.3). L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

Art. 5  
Oneri delle prestazioni

Le prestazioni integrative (LIA) saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio sanitario o dai medici dell'Inail su ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

Art.6  
Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.7  
Recesso unilaterale

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica certificata.

Art.8  
Controversie

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di L'Aquila.

Art.9  
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per la Direzione Regionale Inail Abruzzo  
Il Direttore Regionale  
Dott. Nicola Negri

Per la Regione Abruzzo  
Il Commissario ad acta della sanità regionale  
Dott. Luciano D'Alfonso